

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 74-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DE GIOVINE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1958

Concorso dello Stato nelle spese di gestione
dell'ammasso della lana di tosa della campagna 1958

ONOREVOLI SENATORI. — Ai vari settori della produzione agricola-zootecnica, per i quali è stato necessario l'intervento dello Stato sotto forma di contributi alle spese di gestione degli ammassi volontari, con il disegno di legge del senatore Carelli si aggiunge quello della lana di tosa della campagna 1958.

È noto come l'industria della pecora abbia rappresentato per secoli uno dei caposaldi

dell'economia delle regioni meridionali ed in parte di quella centrale e come essa, specie durante la dominazione aragonese, sia stata la base di tutto un ordinamento politico-sociale.

Man mano però che in conseguenza delle leggi sulla bonifica e trasformazione fondiaria e di riforma agraria si è proceduto al dissodamento degli estesissimi pascoli, l'allevamento degli ovini si è andato sempre più

riducendo nonostante che con la pecora gentile di Puglia, frutto di incroci con le merinos spagnole e con le australiane, si fosse ottenuta una qualità di lana tale da competere con le migliori straniere.

Ad ogni modo, anche se in misura minore che per il passato, l'allevamento degli ovini non solo conserva la sua importanza, ma è facile prevederne per il prossimo futuro una forte ripresa man mano che, riducendosi la coltivazione del grano tenero, l'estensione della cultura delle foraggere ed il ritorno al pascolo arborato nelle zone di collina e di montagna daranno incremento alla produzione zootecnica. Senonchè anche qui assistiamo allo strano e conturbante fenomeno della continua diminuzione dei prezzi al produttore: mentre la lana prodotta in Italia rappresenta ben poca parte del fabbisogno nazionale, e mentre le lane importate hanno prezzi sostenuti sul mercato, i prezzi corrisposti ai nostri allevatori scendono sino a raggiungere quest'anno una diminuzione di circa il 25 per cento di fronte a quelli praticati nel 1957.

Ciò ha indotto soprattutto i piccoli operatori agricoli ad invocare l'ammasso volontario della lana ed a richiedere un contributo

dello Stato nelle spese, come avviene per altre produzioni.

Le note vicissitudini parlamentari hanno impedito la tempestiva presentazione e la approvazione di una adeguata proposta di legge così che, mentre l'ammasso è stato organizzato nelle province interessate ed una notevole quantità di prodotto vi è stato conferito, non è stato possibile ottenere il contemporaneo concorso dello Stato, indispensabile sia per una opportuna ed efficace difesa dei prezzi, sia per ridare fiducia e speranza agli operatori agricoli costretti dalle attuali condizioni di mercato ad indirizzarsi verso nuovi orientamenti produttivi, anche se questi rappresentano, come per l'allevamento degli ovini, un ritorno al passato. A tutto questo risponde il disegno di legge in esame il cui finanziamento non dovrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile anche perchè è possibile prevedere l'impiego di una somma minore di quella richiesta.

È vero che il sussidio statale verrebbe concesso per un prodotto già ammassato, ma poichè le quantità di lana conferite non ancora hanno trovato un opportuno collocamento sul mercato, esso è tanto più necessario e tempestivo.

DI GIOVINE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, l'ammasso volontario della lana di tosa della campagna 1958 ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo pre-

cedente nella misura di lire 10.000 per ogni quintale di prodotto ammassato e per un importo complessivo di lire 150 milioni.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte con il residuo attivo dell'analogo contributo disposto a favore dell'ammasso del vino e di cui al decreto-legge 14 luglio 1957, n. 812, convertito in legge in data 27 ottobre 1957.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha valore applicativo dall'inizio della presente campagna di tosa.